



Federazione  
Nazionale  
Collegi  
Professionali  
Tecnici  
Sanitari di  
Radiologia  
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

Prot. N. 894/2014

Roma, 19 giugno 2014

# Senato della Repubblica Commissione Igiene e Sanità

## Audizione della Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM sui disegni di legge 1324 e abbinati



00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A

Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Web: [www.tsrn.org](http://www.tsrn.org)

Email: [federazione@tsrn.org](mailto:federazione@tsrn.org) PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)





Pur non essendo più un punto di riferimento normativo efficace, l'art. 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per la costituzione dei relativi Ordini professionali”, resta un utile punto di riferimento pratico per quanto attiene il costituendo Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Per chi scrive, la naturale evoluzione istituzionale è, al pari di quanto sarà per gli altri due Collegi esistenti (IPASVI e Ostetriche), la trasformazione degli attuali Collegi TSRM nei relativi Ordini.

Questo gruppo professionale ha però scelto di fare qualcosa di concreto a favore della costituzione di Ordini e albi per tutte le professioni sanitarie che oggi ne sono prive: disponibilità ad istituire specifici albi all'interno di quelli che saranno i nostri futuri Ordini.

Il Comitato centrale e il Consiglio nazionale di questa Federazione nazionale hanno effettuato una scelta di politica sanitaria, in un ottica di *governance*.

Una scelta effettuata dalla sola professione di TSRM, che facilita il disegno parlamentare e risponde alle esigenze delle professioni sanitarie prive di Ordine e albo: con senso civico e profilo istituzionale ci siamo messi a disposizione di un percorso di fattibilità, rendendo risolvibile più di una criticità, la principale delle quali è l'esigenza soddisfare le legittime aspettative delle professioni sanitarie prive di albo, senza aumentare il numero dei Collegi esistenti, quindi dei futuri Ordini.

Tale disponibilità è da subito stata affiancata dalla legittima richiesta di due **imprescindibili elementi di garanzia, ai quali subordiniamo l'accettazione di quanto contenuto nel DDL in esame**:


1. che la denominazione del futuro soggetto istituzionale diventi **“Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”**;
2. che siano definite dettagliatamente **le modalità di gestione della fase transitoria**, perché essa coinvolgerà una professione sanitaria con Collegi e albi (TSRM), 17 professioni sanitarie (8 + 8 + 1) senza gli uni né gli altri e una professione sanitaria con solo albo (AS):
  - inserimento di una specifica norma transitoria nel DDL;
  - continuità dell'identità istituzionale e della gestione operativa per i TSRM;
  - senza aggravio economico per i TSRM;
  - Commissari ministeriali per la fase iniziale, con TSRM.

A differenza di chi ne è attualmente escluso (e legittimamente ne rivendica l'istituzione), i TSRM hanno consapevolezza di cosa significhi appartenere ad un Albo professionale, in termini culturali, economici, organizzativi, procedurali, documentali, tecnologici, etc.

In questo momento è importante comprendere ciò a cui stiamo andando incontro, per avere una corretta percezione anticipata sia della dimensione che della complessità dell'ente che si sta per creare (figura 1).

## Cosa dovremo governare

Ordine TSRM e Professioni Sanitarie T, R e P



Per rendere l'idea della complessità da affrontare, di seguito alcune domande alle quali si dovrà necessariamente dare risposta, tutte relative alla sola fase iniziale, quella che prevediamo essere la più impegnativa e nei confronti della quale nutriamo le maggiori preoccupazioni:

- Chi costituirà il nuovo Ordine?
- Chi costituirà gli albi?
- Quale sarà la forma degli albi
- Chi curerà la compilazione degli albi?
- Come si intenderà favorire l'iscrizione dei professionisti?
- Se le spese di costituzione degli albi saranno poste a totale carico degli iscritti, all'inizio, su quali risorse si pensa di poter contare?
- Quali sono le caratteristiche che l'albo dovrà aver acquisito affinché si possa procedere alla costituzione della Commissione d'albo?
- A chi e dove si dovranno rivolgere i professionisti per presentare la richiesta di iscrizione all'albo?



- In assenza di una commissione d'albo, chi verificherà i titoli presentati dai professionisti che faranno richiesta di iscrizione?
- Come si intenderà procedere con la riscossione delle quote?
- Le spese comuni saranno suddivise sulla base del numero di iscritti ad ogni singolo albo, quindi del volume di attività che si presume che esso generi?
- Che ne sarà delle risorse strutturali, logistiche, tecnologiche, umane e non materiali dei Collegi e della Federazione nazionale dei TSRM?
- Come sarà gestito lo stato economico e patrimoniale degli attuali Collegi TSRM (bilanci)?
- Quando sarà emanato il DM che leverà la rappresentatività alle Associazioni oggi maggiormente rappresentative?
- Una volta definite le modalità di elezione dei Consigli direttivi del nuovo Ordine e del Comitato centrale della nuova Federazione, da quando gli attuali organismi dei TTSSRM, collegiali e federativi, saranno sostituiti da quelli del nuovo ente?

Appare evidente che la sola norma primaria, pertanto, non potrà essere sufficiente a far sì che le professioni oggi prive di albo e che confluiranno nel nuovo Ordine siano immediatamente equiparate ai TSRM. Per poterlo essere, ognuno di loro dovrà aver provveduto a:

- 1. identificare i professionisti da iscrivere all'albo (censimento);**
- 2. adempiere alla verifica dei titoli abilitanti dei soggetti di cui al punto precedente;**
- 3. predisporre il sistema di riscossione delle quote (per assicurare ai subentranti di poter sostenere e partecipare sia alle proprie spese che a quelle in comune);**
- 4. formalizzare l'unicità della rappresentatività professionale (a differenza dei TTSSRM, attualmente le altre professioni hanno una o più Associazioni maggiormente rappresentative riconosciute con DM).**

Si richiede pertanto che siano previsti gli strumenti normativo-regolamentari utili al governo della fase transitoria (dal diritto in potenza alla capacità fattuale):

1. La norma in esame o il regolamento attuativo dovranno contenere un articolo ovvero un comma che stabilisca i quattro prerequisiti ritenuti contestualmente necessari affinché la singola professione possa partecipare attivamente alla vita istituzionale del nuovo Ordine.
2. Porre particolare attenzione alla stesura del regolamento attuativo, da effettuarsi con la diretta partecipazione e il contributo della Federazione nazionale TSRM.
3. Cabina di regia ministeriale (Ministero, Conferenza Stato Regioni, TSRM, Associazione/i maggiormente rappresentativa/e) + Commissioni straordinarie di nomina ministeriale (Ministero, Conferenza Stato Regioni, TSRM, Associazione/i maggiormente rappresentativa/e).



4. In questo contesto ci sarebbero le condizioni utili a che la Federazione nazionale TSRM valuti l'eventualità di mettere a disposizione del neo Ordine e dei costituendi albi il suo know-how e le sue risorse informatiche, utili alla creazione e alla gestione degli albi nonché alla riscossione delle quote.
5. Il censimento dei professionisti, quindi l'implementazione dei flussi informativi alla base dei futuri albi, potrebbe essere effettuato su base regionale, valorizzando l'autocertificazione e l'informatica. Solo in una seconda fase, sulla base delle anagrafiche generate nella prima, si potrebbero costituire gli albi, quindi procedere a) alla verifica dei titoli abilitanti di coloro che hanno presentato la richiesta di iscrizione, b) all'elezione delle Commissioni d'albo e c) all'emissione di ruoli esattoriali o MAV per la riscossione delle quote. Tempo: 12 mesi (6 + 6).
6. Proroga degli attuali Consigli direttivi dei Collegi TSRM e dell'attuale Comitato centrale della Federazione nazionale TSRM, sino ad allineamento albi (novembre 2015: elezione dei Consigli direttivi dei nuovi Ordini; marzo 2016: elezione del Comitato centrale della nuova Federazione nazionale).

In assenza dei suddetti elementi, le buone intenzioni e i propositi formali che le seguono si realizzerebbero solo parzialmente e in forma distorta.

Nel ringraziare dell'attenzione che vorrà riservare a questa nota, si resta a disposizione per ogni forma di confronto e collaborazione e si inviano cordiali saluti.

**Il Presidente**  
(TSRM Dott. Alessandro Beux)